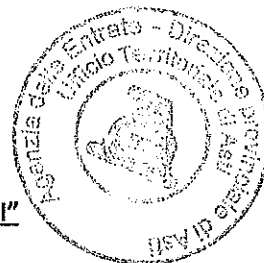


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"TREES AND TRUFFLES – ASSOCIAZIONE TARTUFAI SANDAMIANESI"



Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2007 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita l'Associazione con finalità di promozione sociale denominata "TREES AND TRUFFLES – ASSOCIAZIONE TARTUFAI SANDAMIANESI".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo **APS (Associazione di Promozione Sociale)** solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

1.2 L'Associazione ha sede legale in San Damiano d'Asti (AT), con indirizzo, attualmente, in Frazione Ripalda n. 30/B, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.3 La durata dell'Associazione non è predeterminata ad essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo

Articolo 2 – Scopo e finalità

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2.2 L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) tutelare e valorizzare il tartufo Bianco e le sue specie riconosciute per legge, con particolare riguardo al Tuber Magnatum Pico o tartufo bianco d'Alba;

b) salvaguardare e migliorare l'ambiente degli ecosistemi tartufigeni dei territori dei Comuni dell'Unione Terre Alfieri. Con l'azione di tutela del territorio, l'Associazione si prefigge l'obiettivo di mantenere i boschi puliti e di provvedere alla piantumazione delle piante tartufigene;

c) tutelare gli interessi dei tartufai residenti o aventi proprietà, anche in affitto o altro titolo di possesso, nell'area sotto tutela nella raccolta del tartufo;

d) proteggere i cani da tartufo favorendone l'addestramento e la cura, anche sotto il profilo igienico-sanitario, onde evitare ogni maltrattamento o violenza;

e) favorire il rispetto delle leggi relative alla raccolta del tartufo e contribuire all'emanazione di nuove disposizioni in materia specifiche del nostro territorio di riferimento;

f) collaborare con Organizzazioni ed Enti che perseguono finalità di tutela e valorizzazione dei tartufi sia a livello locale che Regionale, integrando le loro iniziative promozionali, normative, sperimentali, al fine di valorizzare al massimo il patrimonio tartufigeno del Tartufo bianco;

g) promuovere e collaborare a studi e ricerche sul tartufo, sulle tecniche di coltivazione e di mantenimento delle tartufaie naturali ed artificiali;

h) stipulare convenzioni e contratti anche a titolo gratuito con organismi pubblici o privati per ottenere il diritto di raccogliere i tartufi nonché per effettuare studi e ricerche;

i) svolgere qualsiasi azione che possa rendersi necessaria o utile al conseguimento dei fini dell'associazione ed in tal senso proporsi come referente o interlocutore in organismi pubblici o privati, centri di ricerca;

l) assumere obbligazioni ed acquisire diritti a qualsiasi titolo e di qualunque natura, che il Consiglio Direttivo riterrà utile e necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

m) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competente per il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-



monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

n) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti, favorendo l'aggregazione sociale ed il turismo sostenibile;

o) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

p) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio e la cultura del medesimo);

q) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

2.3 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato d'uso gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

3. Attività

3.1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 ed al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale, come da articolo 5 DL 3 luglio 2017 n. 117, ai punti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

3.2 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

3.3 L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3.5 L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.



3.6 L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento della finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

4. Soci

4.1 Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 4.3.

4.2 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una domanda scritta, contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, se in possesso;
- l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati, dopo che il nuovo aderente avrà versato la quota stabilita dall'Assemblea.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

All'atto dell'accettazione della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la Tessera Sociale e il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio.

Lo Status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f) art. 148 del TUIR).

4.3 La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.



L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei soci.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4.4 I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

5. Diritti e doveri dei Soci

5.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

5.2 I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5.3 I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad esempio la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione.

6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente e Vice Presidente;
4. l'Organo di controllo, ove istituito;
5. il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
6. il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

7. Assemblea dei soci

7.1 Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

7.2 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto.

7.3 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con minimo 8 (giorni) di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione

e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

7.4 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

7.5 Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.6 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

7.7 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento (500).

8. Assemblea Ordinaria dei Soci

8.1 L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

8.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

8.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

8.4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - approva e discute le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3 dello Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.
- 8.5 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 Assemblea straordinaria dei Soci

9.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 7.

9.2 L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro venti (20) giorni dalla data in cui viene richiesta;
- per deliberare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del giorno.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro (4) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

10.2 L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di morte, dimissione o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

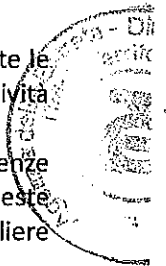
10.4 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite l'elezione al rinnovo dell'intero organo.

10.5 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

10.6 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
- delibera sulla domanda di nuove adesioni;
- fissa le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decide sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- adotta, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinaria;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3 dello Statuto;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis del presente Statuto;



- ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

10.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.

10.9 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici (15) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10.10 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

10.11 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

10.12 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non vi si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

10.13 L'obbligatorietà delle iscrizioni delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 12 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 11 Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

11.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi ed ha la facoltà di aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

11.3 Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa nell'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

11.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 12 Segretario e Tesoriere

12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, unitamente al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

12.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

12.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

Articolo 13 Organo di controllo

13.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

13.2 L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

13.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

13.6 L'incarico di componente dell'Organo di controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Articolo 14 Revisione legale dei conti

14.1 Ove ritenuto opportuno e quanto obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

14.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

14.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 Collegio dei Probiviri

15.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

15.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

15.3 I Probiviri durano in carica quattro (4) anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

Articolo 16 Comitati tecnici

16.1 Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Articolo 17 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

17.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Decreto nonché del D.M. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

17.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.



Articolo 18 Scioglimento

18.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

18.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

18.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono inutili.

18.4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

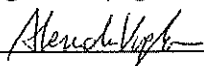
19.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico nelle indicazioni di "APS", associazione di promozione sociale, sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 20 Norme finali

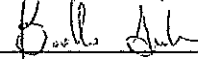
20.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, dal Codice Civile e dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Testo approvato con assemblea straordinaria dei soci in data 9 marzo 2026.

Il Segretario (Vignolo Alessandro)



Il Presidente (Bossotto Andrea)



STATUTO
Reg.to in Asti il 13/03/2026
n° 11253
TANTI € 200,00
(ENTRATA) MELENTI, 20

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
D'AMM. VIVIANA
(*) "Firma e sigillo conferita
dal Direttore Provinciale Vincenzo Vitale"